



COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	Nr. Progr.	66
	Data	30/07/2019
	Seduta Nr.	8

Cod. Ente : 049004

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 15,30 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenti	assenti
GELSI ANDREA	X	
COLOMBI ANTONELLO	X	
ZINI LORENZO	X	
BALDETTI STEFANO	X	
MOROSI VITTORIO UGO	X	
PUCCINI GABRIELE	X	
CRISPU ANDREA	X	
ROTELLINI GABRIELE	X	
SAPERE ITALO ANDREA	X	
MONTAGNA WALTER	X	
CARDELLI LEONARDO	X	
CARMANI GIANLUCA		X
LUPERINI DANIELE	X	
Totale:	12	1

Sono presenti gli assessori esterni:

SAPERE DANIELA, CUNEO LORENZO, DELLA LUCIA CLAUDIO, BARBETTI RUGGERO

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Cuneo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. I del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n.42 del 26/6/2019 di nomina di responsabile dell'ufficio istruzione;

Premesso che:

la L.R. 26/07/2002, n.32 (testo della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo;

Visto il Decreto Legislativo 13/4/2017, n.65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, a norma dell'art.1, commi 180 e 181 lettera e) della Legge 13 luglio 2015, n.107;

Visto il Protocollo di intesa per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei poli per l'infanzia di cui al Decreto Legislativo n.65,13 aprile 2017;

Visti:

Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R (testo coordinato), Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

Regolamento 20 giugno 2014, n. 33/R, Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione;

Considerato che La Regione Toscana, attraverso il Protocollo sopra citato, definisce le linee guida generali per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni in Toscana, in coerenza con il D.Lgvo n.65/2017 e per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei poli per l'infanzia;

Che i poli per l'infanzia accolgono bambine e bambini fino a 6 anni di età nel quadro di uno stesso percorso educativo e si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione e apertura al territorio, così come previsto dall'art.3, comma 1 del D.Lgvo n.65/2017;

Che i poli per l'infanzia prevedono forme di condivisione delle risorse professionali e a tal fine possono essere avviate esperienze professionali condivise tra educatori dei servizi educativi per l'infanzia e docenti della scuola dell'infanzia a seguito di una progettazione comune(Art.6);

Considerato che, da un'analisi delle esigenze del territorio in accordo con l'istituto comprensivo è emersa la richiesta di un servizio educativo che possa accogliere i bambini non ancora in età da scuola d'infanzia ovvero, nati dopo il 30/04 dell'anno educativo di riferimento;

Considerato che già con Deliberazione n. 202 del 10/08/2017 era stato dato mandato ai competenti Responsabili del Servizio di istituire un asilo nido all'interno dello stabile adibito a scuola materna Albertolli in Via Giotto;

Considerato che a seguito del procedimento di statalizzazione della scuola d'infanzia sono risultati preminenti altri adempimenti che hanno posticipato l'apertura del servizio medesimo;

Dato atto dell'incarico tecnico affidato ai progettisti per l'apertura dell'asilo nido presso i locali di scuola secondaria di primo grado ubicati in Loc. san Rocco, ove era collocata la sede della palestra;

Considerato che detta scelta logistica risponde a quanto previsto all'Art.7 del Protocollo d'intesa citato ovvero la necessità di garantire anche una prossimità territoriale tra tutti i plessi educativi/scolastici del Comune di Capoliveri;

Considerati i tempi necessari per la ristrutturazione e la necessità di utilizzare locali alternativi in quanto i locali non saranno pronti per il mese di settembre;

Considerato che la sezione statale di scuola d'infanzia è stata trasferita in Via Giotto n.18 C/O la scuola d'infanzia statale ex. "Don Michele Albertolli", liberando locali che possono essere utilizzati con l'accordo del Dirigente scolastico, Dott.ssa Lorella Di Biagio;

Considerato che C/O detti locali è stato effettuato un sopralluogo e dato mandato all'ufficio tecnico settore lavori pubblici di predisporre interventi di manutenzione ordinaria per permettere l'apertura con il mese di settembre (coincidenza con il calendario scolastico regionale);

Considerato che l'asilo nido:

è un servizio che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini, in spazi dall'uso flessibile e organizzati in modo tale da favorirne l'utilizzo libero e autonomo secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo.

in base alla normativa disciplinante l'accesso agli asili nido, possono accedere al servizio i bambini che abbiano compiuto i 3 mesi e che non abbiano compiuto i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione;

che alla scuola d'infanzia possono accedere i bambini che compiono 3 anni entro il 31/12 dell'anno scolastico di riferimento;

che possono accedere alla scuola d'infanzia, quali anticipatori, anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30/4 dell'anno scolastico di riferimento;

Dato atto che da un'analisi dei bisogni del territorio, appare più che sufficiente che il servizio in oggetto copra la fascia di età da 20 a 28 mesi con possibilità, esclusivamente qualora vi sia disponibilità di posti, di accogliere bambini di età inferiore ma non al di sotto di 15 mesi;

Ritenuto di prevedere una titolarità del servizio comunale con gestione affidata alla Società di Servizi Caput Liberum che sarà responsabile della selezione del personale utilizzando le graduatorie valide;

Ritenuto di prevedere la somministrazione dei pasti da parte della soc. "Caput Liberum srl";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 02/07/2019 "Adempimenti inerenti asilo nido/sezione primavera(...);

Ritenuto necessario approvare il Regolamento di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia;

Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dai competenti Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Montagna, Cardelli e Luperini) espressi dagli aventi diritto;

DELIBERA

- **PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO:**

1. **DI APPROVARE** il Regolamento per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che detto regolamento definisce le linee guida generali di accesso ai servizi educativi prima infanzia rimandando annualmente le scelte logistico operative ad apposita Deliberazione di Giunta Comunale;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto ai Responsabili dei servizi incaricati per l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: **n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Montagna, Cardelli e Luperini)** espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 66 Del 30/07/2019

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 29/07/2019 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO F.TO FRANCESCHINI MARTINA
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 29/07/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO PUCCINI MASSIMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 30/07/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to COLOMBI ANTONELLO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **27/08/2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 27/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 27/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

In ottemperanza al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65-Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni e del protocollo di intesa tra Regione Toscana, ANCI Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione del polo 0/6 anni

TITOLO I - OGGETTO

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.3 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

TITOLO IV - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.4 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART.5 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.6 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.7 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.8 – GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.9 – FREQUENZA

ART.10 – FUNZIONAMENTO

ART.11 - RETTE

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.12 - COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO

ART.13 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART.14 – FORMAZIONE PERMANENTE

ART.15 – SERVIZIO DI REFEZIONE

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla L.R.32 /2002, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e al Regolamento Regionale 20 giugno 2014, n. 33/R disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Capoliveri in ottemperanza del Decreto Legislativo 13/04/2017, n.65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni” e del protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

TITOLO II SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA’ DEL SISTEMA

I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia nell'ambito del sistema di polo educativo 0-6 anni previsto e valorizzato dalla Regione Toscana.

TITOLO III SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.3 – FORMA DI GESTIONE

Il Comune individua quale forma di gestione dei servizi all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" il contratto di servizio con la società in house "Caput Liberum" che ha tra le disposizioni statutarie la gestione di servizi educativi e che si occupa al riguardo della gestione e selezione del personale nonché del servizio di refezione scolastica.

TITOLO IV IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.4 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:

- favorire l'accesso ai servizi;
- verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.

Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

ART.5 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi medesimi.

TITOLO V ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.6 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

Possono essere ammessi alla frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia, nell'ambito del polo educativo 0/6 anni, i bambini in regola con le vaccinazioni nel rispetto della normativa vigente, di età compresa dai 20 ai 28 mesi (ovvero nati dal 1/5 al 31/12 che compiono almeno 20 mesi al mese di settembre dell'anno educativo di riferimento).

Solo in caso di posti disponibili potranno essere ammessi bambini di età inferiore e comunque non al di sotto di 15 mesi.

L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; in tal caso sarà data priorità ai bambini non residenti di cui almeno un genitore lavori nel territorio del Comune di Capoliveri.

L'età per l'ammissione si riferisce comunque sempre al 1° settembre dell'anno in corso.

ART.7 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

Il Comune provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi avvisi pubblici.

Gli avvisi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.

ART.9 – GRADUATORIE DI ACCESSO

Qualora il numero delle domande di iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia superi il numero dei posti disponibili, il Comune predispone, garantendo la trasparenza della procedura, due apposite graduatorie di accesso.

Al bambino portatore di handicap ai sensi della L.104/92 è riconosciuta priorità assoluta.

I bambini appartenenti ad un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico, attestato dai Servizi Sociali Comunali non entrano in graduatoria e hanno la precedenza nell'ammissione al nido.

Le graduatorie di ammissione sono formulate in base ai seguenti punteggi:

Orfano di entrambi i genitori	40
Orfano di un genitore; riconosciuto da un solo genitore;	15
Nucleo familiare anagrafico monogenitoriale	7
Per ogni minore convivente di età inferiore a 3 anni al 31 dicembre dell'anno in corso, non frequentante il nido	6
Per ogni minore convivente di età inferiore a 3 anni al 31 dicembre dell'anno in corso, frequentante il nido	3
Per ogni minore convivente di età non inferiore a 3 anni e inferiore a 6 al 31 dicembre dell'anno in corso	2
Per ogni minore convivente di età non inferiore a 6 anni ed inferiore ad 11 al 31 dicembre dell'anno in corso	1
Per ogni componente il nucleo familiare con invalidità certificata non inferiore al 74%	15
Madre convivente in stato di gravidanza	1
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato con orario medio superiore a 34 ore settimanali, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo	6
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato con orario medio superiore a 24 ore settimanali, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo; insegnanti a tempo pieno per più di sei mesi	5
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato con orario medio	4

uguale o superiore a 18 ore settimanali, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo; insegnanti a tempo parziale per più di sei mesi	
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 15 settembre dell'anno in corso	3
Per ogni genitore iscritto al Centro per l'Impiego come disponibile al lavoro, e per il quale non sia stato sospeso lo stato di disoccupazione	2

Tutte le dichiarazioni devono far riferimento alla data di presentazione della domanda.

L'aver presentato domanda di iscrizione l'anno precedente senza essere stato ammesso alla frequenza costituisce titolo di precedenza a parità di punteggio. In caso di ulteriore parità ha la precedenza il maggiore d'età.

La retta di frequenza è quantificata in Euro 95,00 mensili a bambino (da corrispondere anche in caso di assenza prolungata)più il pagamento del buono pasto di Euro 4,00. Eventuali modifiche della retta saranno adottate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero. La situazione di emergenza, tale da arrecare pregiudizio per il minore, deve essere attestata dai Servizi Sociali Comunali.

I bambini già frequentanti un servizio per l'infanzia nell'anno scolastico precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.10 – FREQUENZA

I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
- La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune.

L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato mediante attribuzione dell'educatore in ambito di assistenza specialistica all'handicap, secondo monte orario definito dalla ASL.

I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso che, in corso d'anno, risultino liberi alcuni posti, si procede ad ulteriori inserimenti attingendo dall'ultima graduatoria approvata.

Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno educativo, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

ART.11 – FUNZIONAMENTO

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono aperti dal lunedì al venerdì. Il servizio prevede due possibilità di frequenza:

- tempo corto: 8,00 –13,30;

- tempo lungo: 8,00 –16,00.

Ogni bambino viene riconsegnato solo ai genitori. Può essere consegnato ad altri solo in presenza di delega scritta consegnata da un genitore al personale del nido. La persona delegata deve esibire un documento di identità.

2. In caso di assenza superiore a cinque giorni consecutivi la riammissione alla frequenza è subordinata alla presentazione di un certificato medico che escluda la presenza di malattie infettive.

Eventuali variazioni rispetto al menù previsto debbono essere motivate con la presentazione di un certificato medico che ne attesti la necessità.

L'eventuale somministrazione di farmaci può essere effettuata dal personale del nido solo in presenza di dettagliate istruzioni sottoscritte da un medico.

3. Il nido d'infanzia osserva orario di apertura coincidente con la scuola d'infanzia statale.

ART.12 – RETTE

Al mancato pagamento della retta di frequenza per due mesi consecutivi consegue la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune. Il pagamento della retta mensile è dovuto anche in caso di prolungate assenze dal servizio.

Qualora l'assenza per motivi diversi dalla malattia si protragga per più di 60 giorni consecutivi, il Responsabile del Servizio Istruzione procede all'esclusione del bambino dal servizio ed all'assegnazione del posto ad altro bambino in lista di attesa. Per i bambini inseriti nel servizio nel corso dell'anno scolastico, la tariffa è applicata a decorrere dalla data fissata per l'inserimento.

La tariffa è, altresì, proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'utente, entro il mese di febbraio, dimetta volontariamente il bambino dal servizio nel corso del mese, a condizione che le dimissioni siano comunicate entro e non oltre il decimo giorno del mese stesso, ovvero entro il decimo giorno dalla data fissata per l'inserimento. Qualora la rinuncia al servizio avvenga successivamente al mese di febbraio, l'utente è tenuto al pagamento della retta mensile fino al giugno seguente. Il pagamento per l'intero anno educativo non è dovuto, in caso di rinuncia al servizio anche oltre il mese di febbraio, in caso di trasferimento di residenza dei genitori o nel caso in cui venga meno l'impegno lavorativo di uno dei genitori.

Il pagamento della tariffa viene effettuato anticipatamente entro il giorno 10 del mese in corso. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida all'adempimento

dovuto entro 10 giorni, trascorsi i quali, consegue la sospensione del bambino dall'Asilo Nido. Trascorsi venti giorni dalla data di sospensione, e in assenza di regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede alla dimissione del bambino dal nido mediante provvedimento del Responsabile ufficio istruzione e al recupero delle somme con aggravio di spesa che l'Ente sosterrà a carico dei genitori.

Per l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, l'Amministrazione Comunale effettua controlli a campione avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'Autorità competente, l'Amministrazione Comunale provvede a dichiarare la decadenza, con decorrenza dall'inizio della frequenza del servizio. A tal fine provvede altresì al recupero degli arretrati, oltre a interessi di legge ed eventuali altre spese.

L'Amministrazione Comunale, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art.76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.13 - COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO

Il Comune assicura le funzioni di coordinamento psico-pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

- Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi;
- Promozione e monitoraggio della qualità;

Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

La figura di coordinatore pedagogico è individuata con provvedimento del Responsabile Ufficio Istruzione tra le figure operanti nel servizio educativo, assunte dalla Società di Servizi Caput Liberum, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale.

ART.14 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

Data la caratteristica del servizio, di progetto educativo nell'ambito del polo scolastico 0/6, il Comune garantisce la presenza di insegnanti di scuola d'infanzia ed educatori di cui i primi saranno principalmente impegnati nella gestione dei bambini della sezione "primavera" ovvero "dei grandi" e i secondi nella gestione dei bambini più piccoli.

Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

Il personale - educativo e ausiliario - assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori

Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

Gli operatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

Educatori/insegnanti e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.

Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

ART.15 – FORMAZIONE PERMANENTE

Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

La Società di Servizi che gestisce il personale operante nel servizio educativo, provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

ART.16 – SERVIZIO DI REFEZIONE

Nei servizi educativi per la prima infanzia viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale, anche in caso di frequenza a tempo ridotto.

Il servizio di refezione è assicurato dalla società di servizi "Caput Liberum" mediante somministrazione dei pasti cucinati presso la cucina della scuola statale d'infanzia ubicata in Via Giotto, n.18 e trasportati C/O la sede del servizio.